



TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

Ufficio Procedure Concorsuali

In composizione monocratica, nella persona del Dott. Alessandro Pellegrì, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento n. 25/2022 e 25-1/2022 R.P.U.

Promosso da

Domenico Paolini-Matteo Loreno Paolini-Katy Menchini- [REDACTED] (ricorrenti)

Difesi dall'Avv. Norberto Ventolini

E da

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Massa Carrara, e Dott. Federico Breschi quale Gestore nominato

Avente ad oggetto l'accesso alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII

\* \* \* \* \*

Con ricorso depositato in data 28/11/2022, parte ricorrente deduce:

- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art.2 comma c) del D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.lgs. 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza) che legittima la proposizione di un concordato minore della crisi da sovraindebitamento con i creditori;
- che su istanza dei ricorrenti, l'organismo di composizione della crisi della Camera di Commercio di Massa Carrara provvedeva alla nomina quale Gestore della Crisi del Dott. Federico Breschi;
- che i ricorrenti hanno formulato una proposta congiunta, poiché soggetti del medesimo nucleo familiare convivente ed il cui debito ha origini comuni;
- che si sono tenute distinte masse attive e passive, con specifica dei debiti comuni e debiti ricadenti sui singoli proponenti, nel rispetto dei principi di legge;



- che la proposta è stata sottoposta all'attenzione del Gestore Dott. Federico Breschi, quale professionista nominato per la procedura in oggetto, e quest'ultimo rilasciava la relazione di fattibilità in data 14.11.2022 (all.3);

- che la stessa sarà oggetto di votazione da parte dei creditori ai fini dell'approvazione e successiva omologazione;

- che è previsto il pagamento e soddisfazione dei creditori nelle modalità specificate in proposta, alle quali i debitori istanti faranno fronte con il proprio reddito, detratte le spese di sostentamento necessarie, nonché intervento a garanzia di soggetto terzo, come indicato in proposta;

chiedendo pertanto

All'III.mo Giudice del Tribunale di Massa, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di concordato minore, voglia dichiarare aperta la procedura, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 78 del CCII, con ogni conseguenziale provvedimento.

Nelle more del procedimento, a seguito del rilevamento di **molteplici e rilevanti criticità** rispetto alla proposta e alla documentazione depositata, lo scrivente Giudice, in data 02/05/2023, nominava quale Ausiliario ex art. 68 comma 1 c.p.c., il Dott. Attilio Bononi, formulando, in sede di udienza del **08/06/2023**, il relativo quesito, articolato in **n. 12 punti (da pag. 3 a pag. 6 del suddetto verbale)**, come da relativo verbale, comprensivo altresì di incarico di sopralluogo.

Nei termini concessi, in data **06/11/2023**, il Dott. Bononi depositava la sua relazione **definitiva**, facendo presente che in data 06/09/2023 egli aveva provveduto ad inviare alle parti (Avv. Ventolini per i ricorrenti e Dott. Federico Breschi quale Gestore della Crisi) la propria bozza di relazione, e che **nel termine di 30 giorni fissato dal G.D. nessuna delle parti aveva fatto pervenire le proprie osservazioni.**

Sulla scorta della relazione dell'Ausiliario (che aveva evidenziato la persistente mancanza di documenti rilevanti e la necessità di chiarimenti, integrazioni e modifiche alla proposta e al piano), lo scrivente Giudice ha quindi emesso il provvedimento del 01/12/2023 assegnando, in applicazione dell'art. 47.4 CCII (**"Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti"**) un termine di 15 giorni alle parti per fornire le integrazioni necessarie alla domanda di ammissione alla procedura di concordato minore e per fornire i chiarimenti richiesti, come di seguito sintetizzati:



*Punto 1): Gli elementi oggettivi indicati ai punti sub c (aggiornamento dei debiti dei ricorrenti nei confronti del creditore precedente e di quelli intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare con le risultanze delle singole posizioni debitorie dei ricorrenti esposte nella proposta di concordato minore) e sub d (riduzione dei debiti nei confronti del creditore precedente e di quelli intervenuti in detta procedura a seguito delle somme percepite sulla base del progetto finale di distribuzione delle somme) indicati alle pagine n. 7 e 8 della relazione, dovrebbero essere necessariamente oggetto di integrazione/modifica sia della proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss. C.C.I.I. sia della relazione del Gestore-O.C.C.*

*Punto 2): Nessuna integrazione da proporre.*

*Punto 3): Posto che nella relazione del gestore delle crisi-OCC la prospettazione liquidatoria non viene per nulla analizzata, né tanto meno viene posta a confronto con le soddisfazioni derivanti dal piano concordatario proposto, al fine di sopperire a tali mancanze, il gestore delle crisi deve necessariamente integrare la sua relazione sui predetti punti.*

*Punto 4): Nessuna integrazione da proporre.*

*Punto 5): Integrazione opportuna in ordine alla produzione dell'inventario dei beni mobili strumentali per lo svolgimento di detta attività sia quelli di proprietà, sia quelli di proprietà di terzi, con relativa valorizzazione degli stessi (solo per quelli di proprietà).*

*Punto 6): Integrazione della proposta concordataria supportata da un piano industriale a sostegno dei flussi per far fronte al pagamento dei creditori, con allegazione, ad opera delle parti ricorrenti, degli estratti conto bancari e/o postali relativi almeno agli ultimi 5 anni anteriori alla iscrizione a ruolo della procedura, per ricostruire i flussi in entrata ed in uscita, utili per valutare la sostenibilità dei flussi futuri a servizio del debito da rimborsare ai creditori*

*Punto 7): Fornisca elementi sulla congruità della durata del piano concordatario in 15/17 anni [ossia: Pur non indicando l'art. 74 C.C.I.I. una durata massima del piano concordatario minore e pur non rinvenendosi limiti in tal senso per il concordato preventivo ordinario (né nella legge fallimentare, né nel C.C.I.I.), tuttavia, la durata del piano di concordato minore prevista in 15/17 anni risulta eccessiva anche ai fini della dimostrazione della sostenibilità dello stesso.*

*In ordine alla durata del piano, con provvedimento del 14/06/2023, il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha dichiarato inammissibile un piano di concordato minore in ragione della sua eccessiva durata (nel caso di specie per 17 anni), nonché della mancata giustificazione della capacità, per la ricorrente, di mantenere per tale durata le entrate reddituali sulle quali si fonda lo stesso piano proposto ai creditori.*

*In primo luogo, la proposta sarebbe inammissibile in ragione della nullità della causa della proposta concordataria dovuta, appunto, alla durata del piano e alla correlata tempistica dei pagamenti, rilevando come autorevole – pur se ormai risalente – giurisprudenza (Cass. S.U. 23/01/2013 n. 1521) ha statuito come condizione minima di fattibilità del concordato, che il soddisfacimento dei creditori avvenga, oltre che in misura non irrisoria, anche in “tempi di realizzazione ragionevolmente*



contenuti". Sul punto, conclude il Giudice monocratico del Tribunale di Roma sopra citato con la seguente affermazione: "Quale che sia il termine che si voglia individuare, è fuor di dubbio che una durata di 17 anni (che costringa quindi il creditore ad attendere 17 anni per un soddisfacimento frazionato del credito) sia del tutto irragionevole e tale da privare la proposta di concordato della sua causa tipica, che resta – anche nel codice della crisi - quella di offrire un soddisfacimento non solo apprezzabile nel quantum ma anche destinato ad avere luogo in tempi ragionevoli".

In secondo luogo, gli effetti della eccessiva durata del piano di concordato minore si possono riverberare altresì sulla idoneità del piano stesso a raggiungere i suoi obiettivi.

La proiezione su un arco temporale così lungo della capacità della ricorrente di mantenere il reddito netto indicato "è tale da privare il piano di per sé (ossia in relazione al mero dato dell'arco temporale proposto) di quella credibilità minima che possa renderlo sottoponibile ai creditori".

Il Giudice (Trib. Roma) - richiamati due documenti rilasciati dal C.N.D.C.E.C.: uno, del 26/05/2022, denominato "Principi per la redazione dei piani di risanamento"; l'altro, del 07/01/2021, denominato "Principi di attestazione dei piani di risanamento" - afferma quanto segue: "Una durata di un piano concordatario – anche se proposto da un professionista e non da una impresa – non può quindi essere, perché possa ritenersi razionalmente fattibile nell'arco di tempo considerato, di massima, ultraquinquennale; tale limite può essere superato in forza di specifica motivazione dell'attestatore (in questa procedura, ove l'attestazione è facoltativa, dell'OCC nella relazione) che giustifichi in modo puntuale e sulla base di ragioni oggettive come e perché possa apprezzarsi come verosimile un certo risultato anche in un arco temporale più ampio".

Per affinità di tematica sulla durata del piano, lo scrivente segnala anche la pronuncia del Tribunale di Roma del 24/04/2023, che ha ritenuto non omologabile un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 57 C.C.I.I. che prevedeva il soddisfacimento dei creditori tramite una riorganizzazione aziendale, i cui flussi di continuità sarebbero serviti per pagare i creditori aderenti all'accordo, quelli estranei e l'erario a mezzo di una transazione fiscale, sulla base di un piano decennale.]

Punto 8): Espresse le valutazioni tecniche richieste [ossia: Come precisato nel precedente punto 6) ed a prescindere dalle valutazioni sulla congruità o meno della durata della proposta di concordato minore presentata dai ricorrenti, lo scrivente ritiene necessario che la stessa sia supportata da un piano industriale a sostegno dei flussi per far fronte al pagamento dei creditori, con allegazione, ad opera delle parti ricorrenti, degli estratti conto bancari e/o postali relativi almeno agli ultimi 5 anni anteriori alla iscrizione a ruolo della procedura, per ricostruire i flussi in entrata ed in uscita, utili per valutare la sostenibilità dei flussi futuri a servizio del debito da rimborsare ai creditori.

Sul punto, i ricorrenti hanno allegato alla suddetta proposta le proprie dichiarazioni dei redditi del triennio 2019– 2021 e le dichiarazioni annuali Iva del triennio 2019-2021 sia del ricorrente Domenico Paolini (garante del coniuge Katy Menchini), sia di Ilario Paolini (figlio di Matteo Lorenzo Paolini e di [REDACTED], nonché loro garanti), mentre lo scrivente ha acquisito agli atti copia della



dichiarazione annuale Iva per l'anno d'imposta 2022 sia del ricorrente Domenico Paolini, sia di Ilario Paolini.

Tuttavia, dalla predetta documentazione fiscale non è possibile ricostruire i flussi in entrata ed in uscita, utili per valutare la sostenibilità dei flussi futuri a servizio del debito da rimborsare ai creditori, per il che risulta necessaria l'acquisizione della documentazione bancaria e/o postale sopra indicata];

Punto 9): In considerazione dell'oggettiva discrepanza cronologica tra la data del 19/03/2021 (rectius, 19/03/2023) indicata nel ricorso per l'ammissione al concordato minore ex art. 76 C.C.I.I. depositato dal Gestore-O.C.C., la data della proposta di concordato minore ex art. 76 C.C.I.I. (20.04.2022) depositata in data 28/11/2022 dal legale dei ricorrenti – l'una e l'altra data, oltretutto, anteriori alla entrata in vigore del C.C.I.I. – e la data della relazione del Gestore O.C.C. (14.11.2022), lo scrivente ritiene opportuna una modifica/aggiornamento sia della proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss. C.C.I.I. sia della relazione del Gestore-O.C.C. allegata alla stessa, in considerazione delle rettifiche del valore dell'attivo disponibile e dei creditori potenzialmente soddisfatti.

Punto 10): è indispensabile un'adeguata valutazione del merito creditizio dei ricorrenti con opportuno supporto di dati reddituali dei soggetti sovraindebitati.

Punto 11): appare opportuna una ricostruzione delle dinamiche dell'indebitamento in capo ai ricorrenti, chiarendo tempistiche e cause dell'indebitamento, destinazioni delle somme ricevute in finanziamento e ragioni dei mancati rimborsi”.

**Le parti ricorrenti non si avvalevano di fatto del predetto termine – pari a quindici giorni (durata massima prevista dall'art. 47.4 CCII) – limitandosi a domandare una proroga del termine per almeno 45 giorni.**

La possibilità per l'organo giudicante di concedere un termine per integrazioni, sulla base dell'art. 47.4 e dell'art. 65.2 CCII, è ammessa in giurisprudenza (Trib. Verona, Sez. II, sentenza 20.09.2022) anche nella procedura di concordato minore, come meglio specificato dallo scrivente nel provvedimento depositato in data 05.01.2024 pagg. 9-10, alla cui motivazione si rinvia siccome da intendersi qui integralmente trascritta quale parte integrante del presente provvedimento, ove lo scrivente ha evidenziato che, anche nelle procedure regolate dalla previgente Legge fallimentare, la possibilità del Tribunale di instaurare con il debitore una interlocuzione per domandare integrazioni e chiarimenti era prevista dalla Giurisprudenza di legittimità (Cass., 9087/18) sulla base dell'art. 162 L.F., per tutte le procedure concorsuali.

A seguito di istanza depositata dall'Avv. Ventolini, il termine per le integrazioni di cui sopra è stato dunque ulteriormente prorogato di 45 giorni, con provvedimento assunto in data 04/01/2024.



In data 16/02/2024, nei termini quindi concessi, parte ricorrente ha quindi depositato una memoria integrativa con allegati un'appendice contenente il piano di concordato minore ed una relazione integrativa del Gestore della Crisi.

A scioglimento della riserva assunta in sede di udienza del 26/02/2024, lo scrivente ha quindi ritenuto opportuno conferire un incarico ad un Ausiliario ex art. 68 c.p.c., identificato nella Dott.ssa Arianna Menconi, al fine di sottoporre ad accurato vaglio tecnico l'avvenuto deposito delle integrazioni e chiarimenti richiesti.

Nella relazione definitiva depositata in data 14/03/2024, in relazione alla documentazione depositata dai ricorrenti in data 16/02/2024 e a seguito delle osservazioni ricevute, l'Ausiliaria rilevava le seguenti, persistenti ovvero ulteriori, carenze:

- *In relazione alle integrazioni richieste dall'Ausiliario Dott. Bononi (già riportate al paragrafo 3.2), risultano mancanti:*
  - *Aggiornamento dei valori dell'attivo e del passivo sulla base della vendita realizzata in sede di procedura esecutiva immobiliare aperta sul Tribunale di La Spezia;*
  - *Integrazione della valutazione circa la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;*
  - *Integrazione della relazione del Gestore in merito alla valutazione del merito creditizio;*
- *In relazione alle criticità emerse e illustrate nel paragrafo 3.3, si rende necessario esporre e allegare quanto richiesto dagli artt. 75 e 76 CCII; nello specifico, in riferimento a quanto richiesto dall'art. 75 comma 1 CCII, risultano ad oggi mancanti i seguenti documenti:*
  - *Dichiarazioni dei redditi (o certificazioni uniche) del sig. Paolini Lorenzo Matteo per le annualità 2021, 2020 e 2019;*
  - *Registri Iva 2023-2022-2021-2020 dell'impresa agricola di Paolini Domenico;*
  - *Elenco dei creditori, completo, oltre che del domicilio digitale, anche delle cause di prelazione e degli importi dei crediti;*
  - *Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (o autocertificazione resa dai ricorrenti circa la mancanza di tali atti).*

*In merito alla relazione particolareggiata del Gestore, di cui all'art. 76 comma 2 CCII, si rileva quanto segue:*

- *l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni deve essere integrata sulla base delle indicazioni fornite nel precedente paragrafo 3.3;*



- *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte deve essere integrata sulla base delle indicazioni fornite nel precedente paragrafo 3.3;*
  - *deve essere riportata l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;*
  - *la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria deve essere integrata sulla base delle indicazioni fornite nel precedente paragrafo 3.3;*
  - *deve essere riportata l'indicazione presumibile dei costi della procedura;*
  - *deve essere indicata la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori.*
- *In relazione a quanto illustrato nel paragrafo 3.4, si riportano sinteticamente le criticità riscontrate:*
    - *La sig.ra ██████████ non può accedere alla procedura familiare prevista dall'art. 66, in quanto non può essere considerata quale membro della famiglia, come definito dall'articolo medesimo;*
    - *Suddivisione dei creditori in classi;*
    - *Verifica della corretta suddivisione dei creditori privilegiati e chirografari, con evidenza dei privilegiati degradati a chirografo e corretta quantificazione;*
    - *Indicazione dei creditori ammessi al voto;*
    - *Indicazione delle spese di procedura.*

All'esito dell'udienza tenuta in data 15/03/2024 e delle carenze rilevate, con provvedimento del 16/03/2024 lo scrivente Giudice chiedeva quindi ai ricorrenti la produzione dell'ulteriore documentazione come ivi indicata, concedendo termine per il deposito sino al 20/03/2024 e fissando l'udienza del 21/03/2024.

### **CONSIDERATO CHE**

Nei termini sopra da ultimo indicati, i ricorrenti hanno depositato la documentazione integrativa richiesta; deve quindi intendersi meritevole di tutela l'interesse dei ricorrenti di porre fine allo stato di sovraindebitamento e la conseguente volontà di onorare, anche se parzialmente, i propri debiti

### **RILEVATO CHE**

La sig.ra ██████████ non risulta più appartenere al nucleo familiare degli altri ricorrenti, così come definito dall'art. 66 comma 2 CCII (poiché, a seguito dell'intervenuto "divorzio" ha perduto la qualità di coniuge e pertanto di appartenente al nucleo familiare);



## P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Massa, Ufficio procedure concorsuali, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 78 CCII dichiara aperta la procedura di concordato minore presentata dai ricorrenti Domenico Paolini, Matteo Loreno Paolini e Katy Menchini, provvedendo come segue:

- 1) Ordina la pubblicazione del presente decreto, a spese del ricorrente, sul sito Internet del Tribunale di Massa e, con riferimento al solo Domenico Paolini, unico ricorrente iscritto quale imprenditore nel Registro delle Imprese, ordina la pubblicazione del presente decreto anche nel Registro delle Imprese Toscana Nord Ovest;
- 2) nomina, ai sensi dell'art. 78 comma 2-*bis* CCII, la Dott.ssa Arianna Menconi quale Commissario Giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC;
- 3) onera l'OCC (ossia d'ora in poi il Commissario Giudiziale) di comunicare a tutti i creditori la seguente documentazione:
  - il ricorso depositato in data 28/11/2022, completo dell'allegato A "proposta di concordato minore della crisi" e dell'Allegato B "Relazione particolareggiata del gestore della crisi";
  - relazione definitiva dell'Ausiliario nominato Dott. Attilio Bononi;
  - memoria integrativa depositata in data 16/02/2024, corredata dagli allegati "Appendice contenente il piano di concordato minore" e "Relazione integrativa del Gestore della crisi";
  - relazione definitiva dell'Ausiliaria nominata Dott.ssa Arianna Menconi;
  - ulteriore richiesta di integrazioni documentali depositata in data 15.03.2024 dal Giudice Dr. Alessandro Pellegri con assegnazione di termine fino al giorno 20.03.2024;
  - conseguenti ulteriori integrazioni documentali depositate in data 19.03.2024 dalle parti ricorrenti ed accettate in data 20.03.2024 dalla Cancelleria;
  - Relazione integrativa depositata in data 20.03.2024 dall'Ausiliario Dr.ssa Arianna Menconi all'esito delle suddette ulteriori integrazioni documentali.
- 4) assegna ai creditori termine pari **a giorni 30 (trenta)**, decorrenti dalla comunicazione da parte del Commissario Giudiziale (che assume le funzioni di OCC), per far pervenire al Commissario Giudiziale (nella sua qualità di OCC) *"a mezzo posta elettronica certificata"* (p.e.c.) *"o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni"*; unitamente a tali dichiarazioni, i creditori dovranno far pervenire anche la loro nota di precisazione del credito vantato, con indicazione dell'importo (per capitale, interessi e spese) e dell'eventuale causa di prelazione spettante;
- 5) onera comunque il Commissario in funzione di OCC di eseguire il presente decreto;
- 6) dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di





- prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 7) nello specifico, **sospende** la procedura esecutiva immobiliare n. **106/2020 R.G.E.I.** pendente innanzi al Tribunale di Massa con esperimento di vendita immobiliare fissato per il **giorno 22.03.2024 ore 11.00**;
  - 8) **FISSA** udienza per la costituzione del contraddittorio sulla eventuale omologazione al giorno **23.05.2024 ore 10.00**.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza da espletarsi con la massima urgenza (tra cui, a mero titolo esemplificativo, non esaustivo: comunicazione del presente decreto all'avv. Norberto Ventolini e all'avv. Thermes, nonché al dr. Federico Breschi e alla dr.ssa Arianna Menconi, salvo altri).

Massa li 21.03.2024

Il Giudice  
Dott. Alessandro Pellegri

